

**REGOLAMENTO (CE) N. 82/2002 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2002****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2427/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Per i pomodori, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dal tasso indicativo. Il tasso definitivo non può essere superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

- (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2427/2001, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1961/2001 è fissata al 18 gennaio 2002.
2. Nell'allegato del presente regolamento è fissato il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori al corrispondente tasso definitivo indicato nell'allegato sono considerate nulle.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.  
<sup>(2)</sup> GU L 328 del 13.12.2001, pag. 22.